



DETERMINAZIONE n. DA21/ 13

del 08.08.2012

**DIREZIONE: AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA**

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45. Ditta RIGENERA Srl, via Inn già Via Danubio n. 7, MONTESILVANO (PE). Autorizzazione regionale per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione R13 di cui all'allegato C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 *“Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006”*;

VISTO l'art. 196 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Competenze delle Regioni”*;

RICHIAMATO l'art. 208 del predetto D.Lgs 152/06, recante: *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”*;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002, *“Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”*;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto: *“Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”*;

RICHIAMATA la DGR n. 778 del 11.10.2010, avente per oggetto: *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti”*;

RICHIAMATA la DGR n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;*

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 e successiva DGR n. 808 del 31.12.2009, inerente: *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”* – Modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la DGR 29 novembre 2007, n.1227, inerente: “*D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DN3/01 dell’11.01.2008, avente per oggetto: “*D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998, concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998, concernente: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31, recante: “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”, pubblicata sul BURA n. 50 del 30.07.2010;

VISTA la nota inoltrata dalla RIGENERA Srl di Montesilvano (PE), datata 01.06.2011, acquisita al protocollo regionale al n. RA/133176 del 23.06.2011, con la quale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stata avanzata istanza alla Regione Abruzzo per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione R13 di cui all’allegato C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., da ubicarsi nella esistente area sita in Via Inn già Via Danubio n. 7 del Comune di Montesilvano (PE), foglio 8, particella n. 1379 sub 4 (in locazione), zona D – sottozona D2, aree artigianali-industriali esistenti, per una superficie pari a 895 mq circa (354 coperti dedicati a stoccaggio e lavorazione e 550 di piazzale con accesso esclusivo carrabile da strada), avente una capacità complessiva (fase R13) pari a complessive 12.550 T/a;

DATO ATTO che all’istanza di cui sopra risulta allegata la seguente documentazione progettuale:

Relazione tecnica di n. 25 pagine – 29 maggio 2011:

allegato1 – analisi dei vincoli relativi alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti;

allegato 2 – relazione geologica, novembre 2003, di n. 8 pagine + allegati;

allegato 3 – contratto di affitto degli immobili (datato 01.01.2010 con scadenza al 31.12.2015 tacitamente rinnovabile) – comodato d’uso per la pressa;

allegato 4 – caratteristiche tecniche del trituratore di PFU posizionamento pesa a ponte;

allegato 5 – caratteristiche impianto di trattamento acque di dilavamento piazzale e di prima pioggia;

allegato 6 – lay out dell’impianto 29.05.2011;

EVIDENZIATO che, come risulta dalla dichiarazione resa all’interno dell’istanza di autorizzazione regionale, l’impresa in argomento è attualmente in esercizio nel sito in esame, ex artt.li 214 e 216 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in virtù di provvedimenti rilasciati dalla Provincia di Pescara, n. 1750 del 01.06.2009 e s.m.i., per attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, e che l’impresa richiedente intende proseguire dette attività in regime ordinario ex art. 208 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e ex art. 45, L.R. n. 45/07 e s.m.i.;

EVIDENZIATO, altresì, che l’area in esame, (foglio 8 particella 1379, sub 4, di mq 345) risulta nella disponibilità dell’impresa richiedente a seguito di contratto di locazione commerciale, atto sottoscritto tra le parti interessate in data 01.01.2010, con scadenza al 31.12.2015, rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni dalla predetta data di scadenza; per quanto riportato nel documento di cui sopra, circa le scadenze contrattuali ivi previste, è quindi necessario prescrivere la trasmissione tempestiva, e comunque entro gli stessi termini contrattuali, apposita dichiarazione resa ai sensi di legge comprovante la persistenza della

disponibilità dell'area in questione per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, pena l'applicazione di provvedimenti sanzionatori ex art. 208, co. 13, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO che, in ordine a quanto precedentemente evidenziato, la costante ed effettiva disponibilità delle aree interessate all'esercizio delle attività di gestione di rifiuti in argomento, costituiscono elemento essenziale per il rilascio del presente provvedimento autorizzativo, tenuto conto che le disposizioni indicate all'art. 208

VISTA la nota del SGR prot. n. RA/255149 del 09.12.2011, con la quale si comunica l'avvio del procedimento, si provvede alla trasmissione degli elaborati progettuali alle Amministrazioni interessate e si indice la Conferenza dei Servizi per il giorno 03.11.2012, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota inviata dalla Direzione regionale Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot. n. RA/216151 del 21.10.2011, con la quale si delega il S.I.E.S.P. della A. USL di Pescara a rappresentare il Servizio regionale nell'ambito della procedura in questione;

VISTA la nota pervenuta dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, prot. n. RA/217448 del 24.10.2011, con la quale, per le motivazioni in essa contenute cui si rinvia, si restituisce in evaso la documentazione precedentemente inviata dal SGR;

VISTA la nota interlocutoria della Direzione regionale Affari della Presidenza, Ufficio Valutazioni Ambientali, prot. n. 8947 del 28.10.2011;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della predetta seduta della Conferenza dei Servizi del 03.11.2011, che qui di seguito si riporta per estratto:

“....omissis....illustra la documentazione inviata dalla Ditta RIGENERA, soffermandosi sull'ubicazione dell'impianto, in quanto risulta pervenuta a questo Servizio(ndr Servizio Gestione Rifiuti) una richiesta di verifica di assoggettabilità della Ditta RIAB, datata 31.03.2011, acquisita dallo scrivente Servizio in data 08.04.2011 al prot. n. RA/800099, dalla cui documentazione si evidenzia che la localizzazione dell'impianto in parola includerebbe completamente l'area destinata alla richiesta della Ditta RIGENERA. Lo scrivente Servizio, per i motivi di cui sopra, si riserva di comunicare gli esiti degli accertamenti che saranno effettuati presso gli uffici del V.I.A. Relativamente alla problematica C.P.I. ed agli adempimenti conseguenti, vengono rinviati alla approvazione del progetto, e la relativa documentazione verrà acquisita in sede di avvio dell'impianto. La Dott.ssa Stella della ASL di Pescara richiede preliminarmente una piantina planimetrica in cui sia rilevabile la distanza dell'impianto da civili abitazioni, da strutture di servizio e da aree aperte aventi funzioni sensibili. Per ogni tipologia di materiale in accettazione dovranno essere specificate, per tutto il percorso di lavorazione (dall'ingresso all'uscita) tutte le possibili criticità prodotte e le misure adottate per il loro contenimento e precisamente:

- *Movimentazione e gestione delle diverse tipologie di rifiuti all'interno dell'impianto compresa la pasatura degli stessi;*
- *Produzione o meno di emissioni diffuse e loro gestione.*

Si richiede inoltre una previsione di impatto acustico in cui venga individuata l'immissione di rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno più prossimi all'impianto. Si chiede altresì descrizione delle modalità di pulizia del piazzale e un programma di periodica derattizzazione dell'area. La Ditta consegna copia della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 105 – D. Lgs. n. 152/06, rilasciata dall'ACA – Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa, in data 15.07.2011, con cui si autorizza la Ditta lo scarico delle acque del piazzale (acque di prima pioggia) alla condotta comunale di Via Inn a Montesilvano (PE), con l'obbligo di alcune prescrizioni, riportate nella autorizzazione sopra citata. Il rappresentante del SGR fa presente che, acquisite le integrazioni richieste nella presente riunione, sarà convocata una conferenza dei servizi (CdS) conclusiva ed invita gli Enti assenti a partecipare ai lavori della stessa....omissis....”;

DATO ATTO che la Ditta in oggetto, con nota del 05.01.2012, acquisita al protocollo regionale al n. RA/5786 del 11.01.2012, ha provveduto a riscontrare le richieste di integrazione formulate, dagli Enti interessati, nel corso della conferenza dei servizi del giorno 03.11.2011 e, nel contempo, ha provveduto a sostituire con analoghi elaborati la documentazione presentata in occasione della iniziale istanza di autorizzazione regionale;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 27.03.2012, che qui di seguito si riporta per estratto: “omissis..... Si acquisisce il verbale della riunione del 26.03.2012 tenutosi presso gli uffici dell'ARTA Distretto Provinciale a cui hanno partecipato la Ditta e la ASL. La suddetta riunione si è tenuta per richiedere alla Ditta una serie di chiarimenti circa la captazione delle polveri sulla linea di triturazione del pneumatico e la compatibilità tra i quantitativi proposti e le dimensioni dell'impianto. A seguito di tali richieste, la Ditta chiede che la Conferenza dei Servizi si aggiorni al fine di rispondere a tali chiarimenti e la Conferenza decide di riconvocarsi in data 24.04.2012.....omissis.....”;

VISTA la nota di questo Servizio prot. n. RA/84235 del 12.04.2012, con la quale si è provveduto a trasmettere agli Enti interessati copia del verbale della precedente seduta del 27.03.2012 nonché ad indire una ulteriore seduta per il giorno 24.04.2012;

PRESO ATTO del contenuto degli allegati alla nota inviata dalla RIGENERA Srl in data 10.04.2012, acquisita al protocollo regionale in data 12.04.2012 n. RA/84737 nei quali si rendono chiarimenti e precisazioni a specifiche richieste formulate dal Arta Abruzzo e A.USL di Pescara nel corso dell'incontro tecnico tenutosi in data 26.03.2012; detta documentazione risulta pertanto sostitutiva di quanto precedentemente inoltrato, anche in sede di iniziale istanza di autorizzazione;

VISTA la nota pervenuta dal Comando Provinciale di Pescara del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 1856 del 27.03.2012, con la quale si comunica che l'area in esame non è sottoposta a vincolo idrogeologico;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Distretto provinciale ARTA Abruzzo di Pescara con nota prot. n. 2703 del 24.04.2012, contenente condizioni gestionali tali, da rendere necessario che le stesse formino oggetto di uno specifico allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato allegato “ A “;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 24.04.2012, che qui di seguito si riporta per estratto: “omissis..... Si richiama l'iter amministrativo sin qui svolto:

- domanda del 01.06.2011 acquisita al prot. n. RA/133176 del 23.06.2011;
- avvio procedimento nota prot. n. RA/209135 del 12.10.2011;
- 1° Conferenza di Servizi giorno 03.11.2011, convocata con nota prot. n. RA/209135 del 12.10.2011;
- 2° Conferenza di Servizi giorno 27.03.2012, convocata con nota prot. n. RA/54104 del 09.03.2012;

Viene consegnata al rappresentante della Provincia copia della richiesta di chiarimenti dell'ARTA di cui alla nota prot. n. 1923 del 27.3.2012, che si allega al presente verbale.

Il rappresentante dell'ARTA consegna alla Ditta e al SGR copia del parere tecnico prot. n.2703 del 24.4.2012, che si allega al presente verbale e del quale si dà lettura.

Si dà lettura della nota prot. n. 8947BN VIA del 28.10.2011, acquisita al prot. n. RA/222711 del 31.10.2011, che si allega al presente verbale. Si invita la Ditta a prendere contatti con il competente Ufficio VIA per fornire i chiarimenti richiesti e concludere l'iter avviato. Si precisa che il richiamato procedimento di Valutazione Ambientale è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione regionale nonché al parere dell'ARTA.

Si prende atto della nota del Corpo Forestale dello Stato di Pescara prot. n. 1856 del 27.3.2012, acquisita al prot. n. RA/74634, nella quale si dichiara: “constatato che i lavori non ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non si esprime alcun parere in merito in quanto l'istanza esula dalle competenze di questo scrivente”.

Come da documentazione presentata dalla Ditta, l'area da autorizzare è in locazione da altra Ditta. Si chiarisce che l'autorizzazione da rilasciare è condizionata dalla persistenza del contratto d'affitto agli atti e che la Ditta Rigenere Srl è obbligata a comunicare al SGR ogni variazione e/o disdetta del contratto in essere. Si invita la Ditta a presentare gli atti relativi alle attrezzature non di proprietà ed il cui uso è in comune con altre ditte, nello specifico: la pesa e lo strumento per rilevare la radioattività.

Il rappresentante del SGR chiede di specificare la capacità istantanea dei singoli rifiuti raggruppati in tipologie come da layout fornito dalla Ditta stessa. Tale integrazione deve essere trasmessa a tutti gli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La Ditta è invitata a presentare la documentazione richiesta entro 7 (sette) giorni dalla data del presente verbale. Il SGR, valutate le integrazioni richieste si impegna ad acquisire i pareri degli Enti interessati e a concludere il procedimento in itinere.....omissis.....”;

DATO ATTO che la Società RIGENERA Srl con nota del 03.05.2012, acquisita al protocollo regionale in data 09.05.2012 al n. RA/107243, ha provveduto a trasmettere, a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 24.04.2012, documentazione attinente alla definizione della capacità istantanea di stoccaggio R13 delle singole tipologie di rifiuti, espresse in tonnellate, copia della lettera di chiarimenti inviata alla Regione Abruzzo, Ufficio V.A., in risposta alla nota prot. n. 8947/BN-VIA del 28.10.2011 e copia della scrittura privata di concessione in utilizzo alla Ditta RIGENERA della pesa e del portale radiometrico di proprietà di altri Ditta; per quanto attiene capacità istantanea di ogni tipologia di rifiuti in ingresso all'impianto, la Ditta RIGENERA integra quanto precedentemente riportato nella relazione tecnica rev. 2 del 05.04.2012;

VISTA la nota prot. n. 3627 del 28.05.2012 pervenuta dal Distretto ARTA di Pescara, con la quale si integra il precedente parere tecnico favorevole datato 24.04.2012 e si allega specifica tabella concernente la capacità istantanea riferita ad ogni singolo rifiuto conferibili all'impianto; anche in questo caso si ritiene il predetto parere integrativo costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato “B”;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. RA/134729 del 11.06.2012, con la quale si è provveduto a trasmettere a tutti gli Enti interessati copia del verbale della Conferenza dei Servizi del 24.04.2012 ed allegati conseguenti;

VISTA la nota della Ditta RIGENERA Srl datata 06.06.2012 con la quale, a riscontro di quanto evidenziato dall'Ufficio V.A. della Regione Abruzzo con nota prot. n. 3916/BN-VIA del 09.05.2012, in ordine ad un presunto effetto “cumulo” con le attività condotte da altra Ditta, confinante all'impianto in argomento, si inviano definitivi chiarimenti tesi ad evidenziare la non assoggettabilità, per il caso di specie, alle vigenti normative in materia di valutazione di impatto ambientale;

AQUISITO il parere igienico-sanitario favorevole reso dalla A.USL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica, prot. n. 22718/12.06.2012, contenente le seguenti condizioni:

- a. *dovranno essere evitate emissioni diffuse e odori molesti. A tal fine, considerato che l'area di scarico è esterna, e che tra i rifiuti soggetti a cernita ve ne sono alcuni che potrebbero generare dispersione di polveri o essere soggetti a trasporto eolico, è necessario che vengano predisposte misure gestionali e accorgimenti tecnici permanenti atti ad impedire che durante le operazioni di scarico e cernita si verifichino i suddetti inconvenienti. Tali misure di contenimento dovranno tener conto anche di condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole ventosità. Pertanto oltre all'umidificazione, descritta nelle relazioni tecniche, dovranno essere adottati ulteriori ed efficienti sistemi di contenimento (teli mobili, reti, altri sistemi ritenuti efficaci);*
- b. *le aree scoperte dovranno essere pulite con spazzatrici alla fine di ogni giornata lavorativa e sottoposte a lavaggi con periodicità proporzionale alle condizioni meteorologiche, e comunque, con frequenza tale da evitare produzione di molestie olfattive;*
- c. *nel corso delle operazioni di trasporto dalla/alla pesa ed in tutte le altre operazioni di trasporto rifiuti venga impedita la dispersione di polvere e di materiali leggeri;*
- d. *dovrà essere evitata la formazione di ristagni di liquidi (acque di dilavamento/percolamento) nei contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti (scarrabili o cestoni), con particolare riguardo a quelli estreni. Ciò al fine di impedire, tra l'altro, la proliferazione di insetti e produzione di molestie olfattive con conseguente danno alla salute pubblica ed ai lavoratori stessi;*
- e. *dovrà essere effettuata la verifica radiometrica sui materiali e rottami ferrosi nel rispetto della normativa vigente. Eventuali riscontri di positività dovranno essere comunicati a questo Servizio per gli eventuali adempimenti di competenza;*

- f. per quanto riguarda le emissioni rumorose, ivi incluse quelle attribuibili ai mezzi di trasporto in ingresso ed in uscita all'impianto, dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente e (quando sarà vigente) la classificazione acustica del territorio fatta dal Comune di Montesilvano. A prova di ciò è necessario che, con impianto a regime, sia effettuata una Valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, che dimostri il rispetto dei parametri relativamente all'immissione di rumore negli ambienti abitativi, recettori sensibili ed aree esterne più prossime. Qualora si dovessero riscontrare superamenti dei limiti, dovranno essere previste adeguate modalità di abbattimento del rumore. I risultati di tali monitoraggi e le eventuali misure di contenimento previste dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologica e sanità Pubblica della A. USL di Pescara;*
- g. ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori, dovrà essere previsto un programma di disinfestazione e derattizzazione periodica degli ambienti chiusi e spazi aperti secondo un calendario di interventi adeguato alle condizioni stagionali;*
- h. eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica della A.USL di Pescara;*

VISTA la nota dell'Ufficio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 5020/19.06.2012, con la quale si attesta, definitivamente, l'inapplicabilità delle vigenti norme in materia di assoggettabilità ambientale alla proposta progettuale formulata dalla Ditta RIGENERA Srl, nella versione finale esaminata favorevolmente anche dal Distretto Provinciale di Pescara dell'ARTA Abruzzo;

VISTA l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel Comune di Montesilvano (PE), n. 105 del 13.07.2011, rilasciata dall'Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa a favore di RIGENERA Srl, concernente lo scarico delle acque di piazzale (1° pioggia) alla condotta comunale, alle condizioni indicate nella autorizzazione stessa, con validità temporale fissata in anni quattro dalla data di rilascio (15.07.2012);

RITENUTO in tal senso di disporre che la Società beneficiaria del presente provvedimento sia costantemente munita di regolare autorizzazione allo scarico ex D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per l'intero periodo di validità della presente autorizzazione, pena l'applicazione di provvedimenti sanzionatori ex art. 208, co. 13, D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'impresa indicata in oggetto ha provveduto, in sede di iniziale istanza di autorizzazione datata 01.06.2011, a trasmettere autocertificazione resa ai sensi di legge conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1227/29.12.2007 e s.m.i. in materia di possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;

STABILITO di richiamare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, nel corso delle attività di gestione dell'impianto di che trattasi, alla puntuale descrizione del codice di rifiuti 030199, indicato negli elaborati progettuali esaminati e oggetto di parere favorevole nel corso del procedimento istruttorio, appartenente al capitolo " rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili" di cui all'allegato D della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., atteso che nella documentazione presentata risulta indicata esclusivamente l'origine del rifiuto;

RICHIAMATI gli obblighi e le disposizioni normative di cui al Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011 UE, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

DATO ATTO che la Ditta in oggetto risulta attualmente intestataria di iscrizione al Registro provinciale di PESCARA dei recuperatori di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato, provvedimento n. 1750 del 01.06.2009 e s.m.i., con attività attualmente in esercizio presso il sito in argomento;

RITENUTO di disporre che, in occasione della comunicazione di avvio dell'impianto in oggetto, la Ditta provveda a trasmettere a questo Servizio copia della nota di rinuncia al predetto regime agevolato, da indirizzarsi alla Provincia di PESCARA;

RITENUTO di prescrivere alla Ditta in oggetto di produrre una relazione contenente una indagine di qualità ambientale relativa allo stato delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, onde

poter stabilire, all'epoca del rilascio del presente provvedimento, la qualità del sito interessato con attività già in esercizio, con riserva di esaminarne le risultanze con l'ausilio della consulenza tecnico-scientifica dell'ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che, tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio relativo alla istanza formulata dall'impresa RIGENERA Srl di Montesilvano (PE) risultano puntualmente e regolarmente poste nella condizione di poter esprimere le proprie valutazioni, così come risulta da quanto sopra indicato, e che pertanto, risultano altresì pienamente rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 14-ter della L. n. 241/90 e s.m.i.; inoltre si ritiene conclusa la fase istruttorio, sulla scorta degli atti sino ad oggi acquisiti, rendendosi applicabili le vigenti disposizioni di legge, secondo le quali, valutate le risultanze della Conferenza dei servizi e tenendo conto delle posizioni espresse, si proceda alla adozione del presente provvedimento, senza che vi sia la possibilità di ulteriori fasi procedurali, oltre quelle già definite, in eventuale e palese difformità alle già citate norme indicate nella L. n. 241/90 e s.m.i.;

RITENUTO che, per il caso di specie, in applicazione del comma 7 del citato art. 14-ter, L. n. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso di ogni Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza dei servizi non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione stessa;

CONSIDERATO che, in ossequio alle disposizioni dell'art. 6-bis della predetta L. n. 241/90 e s.m.i., valutate le risultanze di cui ai verbali delle sedute delle conferenze dei servizi indicate in premessa e i pareri acquisiti in data successiva alle stesse, si dispone nel senso che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, di competenza delle medesime e di altre Autorità competenti, che la legge prevede siano rilasciati successivamente alla adozione del presente provvedimento e preventivamente all'avvio delle fasi di gestione autorizzate;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

CONSIDERATO, pertanto, che dall'esame della documentazione prodotta dalla impresa RIGENERA Srl di Montesilvano (PE) non risultano elementi ostativi al rilascio della autorizzazione indicata in oggetto;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i. "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di **APPROVARE**, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45, l'intervento proposto dalla impresa RIGENERA Srl, con sede in Montesilvano (PE), Via Inn già Via Danubio 7, concernente la realizzazione e la gestione un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (anche di origine urbana) mediante operazione R13 di cui all'allegato C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ubicato in area classificata dal P.R.G. del Comune di Montesilvano (PE) come "Zona D – sottozona D2 – Aree Artigianali-Industriali esistenti", foglio di mappa n.8, particella n. 1379 sub 4 per una superficie complessiva pari a 895 mq, con potenzialità gestionale di messa in riserva pari a 12.550 T/a circa e potenzialità istantanea pari a complessive 187 tonnellate;

- 2) di **STABILIRE** che l'elenco completo dei CER ammissibili all'impianto di cui al precedente punto 1), le condizioni gestionali nonché le potenzialità di dettaglio risultano analiticamente riportate negli allegati "A" e "B" citati in premessa, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
- 3) di **RICHIAMARE**, per quanto attiene alla predetta approvazione, i seguenti elaborati progettuali:
1. relazione tecnica – revisione 2 – 05.04.2012 – n.19 pagine;
 2. allegato 1 – analisi vincoli relativi alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti;
 3. allegato 2 – relazione geologica, novembre 2003, di n. 8 pagine + allegati;
 4. allegato 3 – contratto di affitto degli immobili (datato 01.01.2010 con scadenza al 31.12.2015 tacitamente rinnovabile) – comodato d'uso per la pressa;
 5. allegato 4 – posizionamento pesa a ponte;
 6. allegato 5 – caratteristiche impianto di trattamento acque di dilavamento piazzale e di prima pioggia;
 7. allegato 6 – lay out dell'impianto 29.05.2011;
 8. allegato 7 – elenco CER, potenzialità, linee di lavorazione;
- 4) di **AUTORIZZARE** la ditta in oggetto alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto indicato ai precedenti punti 1), 2) e 3), ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/07 e s.m.i., secondo modalità e prescrizioni che qui di seguito si riportano:

4.1 (prescrizione derivante dalla Conferenza dei Servizi del 03.11.2011)

- in occasione della comunicazione di avvio dell'impianto, (di cui al successivo punto 7) l'Azienda produca copia della certificazione prevenzione incendi secondo le vigenti norme in materia;;

4.2 (prescrizione derivante dalla Conferenza dei Servizi del 24.04.2012)

- l'Azienda è obbligata a comunicare al Servizio Gestione Rifiuti ogni variazione e/o disdetta del contratto di locazione in essere (sottoscritto tra le parti interessate in data 01.01.2010, con scadenza al 31.12.2015, rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni dalla predetta data di scadenza);

4.3 (condizioni e prescrizioni riportate nel parere ARTA Distretto di Pescara prot. n. 2703/24.04.2012)

- vedi parere, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.4 (prescrizioni parere A. USL PE prot. n. 22718/12.06.2012)

- a. dovranno essere evitate emissioni diffuse e odori molesti. A tal fine, considerato che l'area di scarico è esterna, e che tra i rifiuti soggetti a cernita ve ne sono alcuni che potrebbero generare dispersione di polveri o essere soggetti a trasporto eolico, è necessario che vengano predisposte misure gestionali e accorgimenti tecnici permanenti atti ad impedire che durante le operazioni di scarico e cernita si verifichino i suddetti inconvenienti. Tali misure di contenimento dovranno tener conto anche di condizioni atmosferiche caratterizzate da notevole ventosità. Pertanto oltre all'umidificazione, descritta nelle relazioni tecniche, dovranno essere adottati ulteriori ed efficienti sistemi di contenimento (tali mobili, reti, altri sistemi ritenuti efficaci);
- b. le aree scoperte dovranno essere pulite con spazzatrici alla fine di ogni giornata lavorativa e sottoposte a lavaggi con periodicità proporzionale alle condizioni meteorologiche, e comunque, con frequenza tale da evitare produzione di molestie olfattive;
- c. nel corso delle operazioni di trasporto dalla/pesa ed in tutte le altre operazioni di trasporto rifiuti venga impedita la dispersione di polvere e di materiali leggeri;
- d. dovrà essere evitata la formazione di ristagni di liquidi (acque di dilavamento/percolamento) nei contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti (scarrabili o cestoni), con particolare riguardo a quelli estreni. Ciò al fine di impedire, tra l'altro, la proliferazione di insetti e produzione di molestie olfattive con conseguente danno alla salute pubblica ed ai lavoratori stessi;
- e. dovrà essere effettuata la verifica radiometrica sui materiali e rottami ferrosi nel rispetto della normativa vigente. Eventuali riscontri di positività dovranno essere comunicati a questo Servizio per gli eventuali adempimenti di competenza;

- f. *per quanto riguarda le emissioni rumorose, ivi incluse quelle attribuibili ai mezzi di trasporto in ingresso ed in uscita all'impianto, dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente e (quando sarà vigente) la classificazione acustica del territorio fatta dal Comune di Montesilvano. A prova di ciò è necessario che, con impianto a regime, sia effettuata una Valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, che dimostri il rispetto dei parametri relativamente all'immissione di rumore negli ambienti abitativi, recettori sensibili ed aree esterne più prossime. Qualora si dovessero riscontrare superamenti dei limiti, dovranno essere previste adeguate modalità di abbattimento del rumore. I risultati di tali monitoraggi e le eventuali misure di contenimento previste dovranno essere inviati anche al Servizio di Igiene Epidemiologica e sanità Pubblica della A. USL di Pescara;*
- g. *ai fini del contenimento delle infestazioni da parte di insetti e roditori, dovrà essere previsto un programma di disinfestazione e derattizzazione periodica degli ambienti chiusi e spazi aperti secondo un calendario di interventi adeguato alle condizioni stagionali;*
- h. *eventuali incidenti o anomalie di impianto dovranno essere comunicate anche al Servizio di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica della A.USL di Pescara;*

4.5. (prescrizioni autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 105/13.07.2011)

- *lo scarico dovrà rispettare il mite della Tabella 3 allegato 5 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
- *le acque provenienti dal piazzale dovranno essere canalizzate in una unica rete fognante con pozzetto di prelievo terminale per le analisi delle acque;*
- *durante i lavori, il concessionario dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti onde evitare danni a persone e cose, danni di cui sarà ritenuto totalmente responsabile;*
- *la Ditta dovrà garantire la costante manutenzione e funzionalità dell'impianto di trattamento dei reflui liquidi;*
- *la manutenzione dell'intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d'innesto alla fognatura comunale;*
- *la presente autorizzazione fa salvi ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa intende applicare in relazione ai lavori autorizzati, tale canone ssrà quantificato in base al quantitativo dei reflui scaricati al costo delle tariffe vigenti, salvo conguagli;*
- *nei casi in cui tra la fognatura privata e quella pubblica c'è poca differenza di quota del paio di scorrimento, per evitare il reflusso delle acque, l'utente dovrà dotare l'impianto di scarico di apposita valvola di ritegno;*
- *l'autorizzazione ha durata di anni 4 (quattro) dalla data del rilascio ed è subordinata al rispetto dei parametri imposti dal regolamento delle Fognature e dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte di Enti preposti a controlli e successive verifiche;*
- *la presente autorizzazione ha validità fatto salve eventuali altre autorizzazioni necessarie;*
- *la presente autorizzazione è riferita all'attuale dimensionamento e caratteristiche dell'insediamento produttivo;*
- *i pozzetti di prelievo dovranno essere tenuti liberi da ingombri a disposizione delle autorità competenti preposte al controllo;*

4.6 (prescrizione del SGR)

- *la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, nel corso delle attività di gestione dell'impianto di che trattasi, proceda alla puntuale descrizione del codice di rifiuti 030199, indicato negli elaborati progettuali esaminati e oggetto di parere favorevole nel corso del procedimento istruttorio, appartenente al capitolo "rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili" di cui all'allegato D della parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., atteso che nella documentazione presentata risulta indicata esclusivamente l'origine senza ulteriori indicazioni circa le caratteristiche del rifiuto;*

4.7

- pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011 UE, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

4.8

- la Ditta in oggetto, come indicato in premessa, risulta attualmente intestataria di iscrizione al Registro provinciale di Pescara dei recuperatori di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato e già in esercizio presso il sito in argomento; si dispone pertanto che, in occasione della comunicazione di avvio dell'impianto di cui al successivo punto 7), la Ditta provveda a trasmettere a questo Servizio copia della nota di rinuncia al predetto regime agevolato, da indirizzarsi alla Provincia di PESCARA;

4.9

- si prescrive alla Ditta beneficiaria la produzione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica del presente provvedimento di una relazione contenente una indagine di qualità ambientale relativa allo stato delle matrici suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, onde poter stabilire, all'epoca del rilascio del presente provvedimento, lo stato della qualità del sito interessato, con attività già in esercizio; il S.G.R., acquisito il predetto elaborato, da presentare entro il termine indicato, avrà cura di sottoporlo agli Organismi tecnici di controllo per le conseguenti valutazioni;

- 5) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 4) sia concessa per un periodo pari ad **anni dieci (10)** dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di gestione; a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 45, comma 7 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- 6) di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al punto 4) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio), nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;
- 7) di **STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto in oggetto è preceduto dall'invio, allo scrivente Servizio, della seguente documentazione, oltre alla comunicazione di inizio lavori:
 - 7.1) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14.2);
 - 7.2) comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori contenente:
 - 7.2.1) l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - 7.2.2) l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - 7.2.3) il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
 - 7.3) data di avvio dell'impianto;
 - 7.4) certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
- 8) di **DISPORRE** che entro **centottanta** giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione di cui ai punti precedenti presenti certificazione di collaudo dell'impianto stesso o documentazione equipollente. In detta documentazione di collaudo si attesi, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
 - 8.1) La conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
 - 8.2) La funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
 - 8.3) L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - 8.4) Il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

8.5) L'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

8.6) Le attività di monitoraggio e l'esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all'atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

9) di **PRESCRIVERE** altresì, che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

10.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

10.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

10.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

10.4) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11) di **RICHIAMARE** la ditta in oggetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione *con cadenza semestrale*, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA Abruzzo- Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;

12) di **RICHIAMARE** la ditta in oggetto all'osservanza di quanto previsto D.M. 18.02.2011, n. 52 e s.m.i., avente per oggetto "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*", per quanto applicabile;

13) di **DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

14) di **OBBLIGARE** la ditta in oggetto a:

14.1 possedere, nel corso della fase di realizzazione dell'impianto di cui in premessa e fino al termine dei relativi lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

14.2 prestare, prima dell'avvio effettivo delle operazioni di gestione dell'impianto di cui in premessa, adeguate garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla DGR n. 790 del 03.08.2007 e s.m.i.;

15) di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

16) di **REDIGERE** il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta interessata;

17) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'ARTA - Sede Centrale, all'ARTA - Distretto

Provinciale di Pescara, nonché a tutti gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nel procedimento istruttorio;

18) di TRASMETTERE ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

19) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

L'Estensore
Marco Famoso



Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini



Il Responsabile dell'Ufficio
Marco Famoso

